

Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4

Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).

(BURC n. 17 del 12 febbraio 2018)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 11 della [l.r. 35/2015](#))

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35](#) (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è sostituita dalla seguente:
"g) acquisisce i dati relativi al monitoraggio dei parametri di inquinamento atmosferico, effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL) con particolare riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155](#) (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).".
2. Al comma 4 dell'articolo 11 della [l.r. 35/2015](#) le parole "16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 13 della [l.r. 35/2015](#))

1. All'articolo 13 della [l.r. 35/2015](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4:
 - 1) dopo la parola "esclusione" sono aggiunte le seguenti: "del Presidente e";
 - 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al Presidente è dovuta una indennità di carica pari ai due terzi delle indennità dei componenti della Giunta regionale.";
 - b) al comma 5 dopo la parola "delegati" sono aggiunte le seguenti: "e svolge le funzioni previste dal presente articolo";
 - c) al comma 6:
 - 1) dopo la parola "funzioni" sono aggiunte le seguenti: "e lo stesso trattamento economico";
 - 2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
 - "d) assume le funzioni che gli sono delegate dal Comitato istituzionale;
 - e) può nominare fra i componenti del Comitato istituzionale un Vicepresidente, con funzioni vicarie, che assolve le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata del mandato del Presidente e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato.";
 - d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7 bis. La designazione e le elezioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 7 sono effettuate dagli aventi diritto in sede di Assemblea, contestualmente alle elezioni di cui alla lettera f) dello stesso comma, qualora ne ricorrano le circostanze.";
 - e) l'ultimo periodo del comma 8 è sostituito dai seguenti:
"Il Comitato istituzionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza agli indirizzi impartiti all'attività amministrativa e della gestione ai risultati. Spetta in ogni caso al Comitato istituzionale la determinazione degli aspetti concernenti la qualità, quantità e modalità di espletamento dei servizi.";
 - f) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
"9. Ai dirigenti dell'ART-CAL spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

9 bis. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 9, sono riservati al Direttore dell'ART- CAL:

- a) l'attuazione di tutti gli atti adottati dal Comitato istituzionale nell'ambito delle proprie competenze;
- b) l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;
- c) l'attestazione di legittimità e regolarità amministrativa e contabile delle deliberazioni del Comitato istituzionale;
- d) le determinazioni in materia di liti attive e passive nonché di conciliazioni e transazioni;
- e) la partecipazione alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e la cura dell'attuazione, verificandone il rispetto da parte dei dipendenti;
- f) le informazioni al soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- g) il monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e l'adozione dei provvedimenti motivati di rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

9 ter. Il Direttore e l'eventuale Vicedirettore sono nominati con atto motivato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale, prioritariamente fra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale della Calabria, previa pubblicazione di apposito avviso. Gli incarichi hanno la durata di anni quattro, prorogabili per una sola volta. Il dirigente regionale nominato è collocato, dalla Giunta regionale, in distacco funzionale presso ART-CAL. Nell'ipotesi di mancata individuazione del dirigente regionale, all'esito della procedura di cui sopra, si procede nelle forme e nei termini di cui all'articolo 19 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nel caso di vacanza di entrambe le cariche, le funzioni di direttore possono essere affidate, in reggenza, con deliberazione della Giunta regionale, a un dirigente della Regione.

9 quater. Il trattamento economico del Direttore, anche in distacco funzionale, e del Vicedirettore dell'ART-CAL è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una maggiorazione del 20 per cento. ";

g) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'ART-CAL può avvalersi, oltre che di una propria dotazione organica di personale, anche di personale appartenente alla Regione, ai suoi enti strumentali e agli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale.

10 bis. Ai funzionari dell'ART-CAL può essere delegata l'adozione di atti di mero accertamento, a contenuto vincolato o meramente esecutivi ";

h) al comma 11 le parole: "Il personale del Nucleo ispettivo è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "Per il funzionamento del Nucleo ispettivo l'ART-CAL si avvale anche di personale";

i) al comma 12 le parole "Segretario generale" sono sostituite dalla seguente: "Direttore";

j) al comma 13 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) segnala la necessità, ove ne ricorrano le circostanze, di incrementare le percentuali di cui al comma 16;"

k) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13 bis. L'ART-CAL può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis, del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#) (Disposizioni

- urgenti per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64.](#)";
- l) al comma 17 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
- m) al comma 18 è aggiunto il seguente:
"18 bis. All'ART-CAL, quale ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, della [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.](#)";
- n) al comma 26 le parole "64 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "48 per cento".

Art. 3

(Modifiche agli articoli 15, 17 e 20 della [l.r. 35/2015](#))

1. All'articolo 15 della [l.r. 35/2015](#) la parola "Assemblea" è ovunque sostituita dalle seguenti: "Comitato istituzionale".
2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della [l.r. 35/2015](#), dopo la parola "individuati" sono inserite le seguenti: "con deliberazione della Giunta regionale, previo parere non vincolante del Comitato della mobilità e dell'ART-CAL,".
3. Al comma 2 dell'articolo 17 della [l.r. 35/2015](#), dopo la parola "tariffe" sono inserite le seguenti: ", fatte salve le limitazioni finalizzate a non compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio".
4. Al comma 4 dell'articolo 20 della [l.r. 35/2015](#) le parole "al prezzo" sono sostituite dalle seguenti: "in base al valore".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 21 della [l.r. 35/2015](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della [l.r. 35/2015](#) le parole "al raggiungimento degli obiettivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai criteri".
2. Il comma 3 dell'articolo 21 della [l.r. 35/2015](#) è sostituito dai seguenti:
"3. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, nelle misure previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 13, commi 17 e 26, sono garantite nei seguenti modi:
a) sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento della spesa corrente per i servizi gravante sullo stesso bilancio;
b) sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale così come previsti dall'ultimo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
c) dagli enti locali, in misura dello 0,8 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per la spesa corrente per i servizi.
3 bis. Le aliquote di cui all'articolo 13 si applicano con riferimento alle effettive competenze, anche tenuto conto del comma 4 dell'articolo 14. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo delle economie di spesa per la copertura della spesa di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 23 della [l.r. 35/2015](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della [l.r. 35/2015](#), dopo le parole "non ancora costituiti dell'ART-CAL", sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione del revisore dei conti".
2. Dopo il comma 9 dell'articolo 23 della [l.r. 35/2015](#) è aggiunto il seguente:
"10. Fino alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, qualora l'ART-CAL, in sostituzione della delega di cui al comma 22 dell'articolo 13, svolga direttamente le funzioni, può essere utilizzata quota parte delle spese di funzionamento destinate

all'Agenzia regionale Reti e Mobilità; tale quota parte è determinata con criterio di proporzionalità rispetto alle attività amministrative svolte. In tali casi sono adottate le idonee misure organizzative per garantire la separazione delle funzioni di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 27 del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#) (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#)."

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, quantificati in euro 596.951,67 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018- 2020.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.